



COMUNICATO UFFICIALE N. 513 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 310/A della F.I.G.C inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva relativi alle gare valevoli per le fasi finali nazionali Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque stagione sportiva 2024/2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 310/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE VALEVOLI PER LE FASI FINALI NAZIONALI UNDER 17 E UNDER 15 CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 (Fondi, 7-8 giugno 2025)

Il Presidente federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alla Fase Finale a 4 delle Finali Nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a 5 2024/2025;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto gli art. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1, lett. b), e 67, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare relative alla Fase Finale a 4 delle Finali Nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a 5 2024/2025, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno stesso della disputa delle gare;
 - il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo costituita in loco e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte, dovranno avvenire entro un'ora dal termine della gara;
 - l'eventuale deposito di controdeduzioni ad opera della controparte dovrà avvenire entro due ore dal termine della gara;

- al termine della riunione che definisce il giudizio, viene pubblicato il Comunicato Ufficiale con la decisione.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmessi, ad opera del ricorrente, alla controparte, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno;
 - la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- 3) Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it>, così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina